



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ROSSANO

SEZIONE 01 Viale Santo Stefano

Si comunica a:

Avv. **FRANCESCO SAMMARRO**
via nazionale "pal. al centro"
87064 CORIGLIANO
CS

Avv. **ALESSANDRA PINTO**
c/da ralla - fax 0983/81162
87064 CORIGLIANO CAL.
CS

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER COME DA ORDINANZA ALLEGATA;

Procedimento Numero: **1934/2016** - **RITO ORDINARIO**

Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA**

Giudice **RINALDI CECILIA**

Prossima udienza : 15/04/2019 09:30

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

CAPALBO ANGELO

difeso da:

FRANCESCO SAMMARRO

Resistente Principale

PINTO FRANCESCO ANTONIO

difeso da:

ALESSANDRA PINTO

Rossano 02/04/2019



IL CANCELLIERE
Luigi Marino

1000

Ill.mo
Presidente del Tribunale di Castrovillari

OGGETTO: PROPOSTA di PROVVEDIMENTO su ricorso per ricusazione di GOP.

il magistrato collaboratore del Presidente nel coordinamento degli uffici del gdp del circondario, dott. Salvatore Franco Santoro,

vista la richiesta formulata dal Presidente del Tribunale in data 07.03.2019;

letto

il ricorso promosso nell'interesse di Angelo Capalbo, parte del processo promosso davanti all'ufficio del giudice di pace di Rossano, per la ricusazione del GoP dott.ssa Rinaldi assegnataria del fascicolo R.G. n. 1934/2016;

visti

gli artt. 52, 53 e 54 c.p.c.

considerato che

- 1) la parte ricusante ha dedotto a conforto dell'istanza promossa la pendenza di **un procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno**, che vede **a parti contrapposte l'Avv. Francesco Sammarro** (suo difensore) **ed il GoP D.ssa Rinaldi**, omettendo qualunque altra rappresentazione di fatti rilevanti in merito alla fattispecie di obbligatoria astensione del giudice ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c. richiamata;
- 2) ai sensi dell'art. 52 c.p.c. il ricorso per ricusazione deve contenere i **motivi specifici e i mezzi di prova**, secondo quanto chiarito dalla norma che si riporta:
<< **Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.** >>;
- 3) nel ricorso in esame risulta omessa qualunque allegazione ed offerta di prova per la stessa individuazione del processo penale cui è fatto generico riferimento;
- 4) risulta omessa qualunque circostanza utile alla stessa ricostruzione del fatto storico costituente ipotesi di reato per cui pende processo penale;
- 5) risulta omessa qualunque offerta di prova a conforto della sussistenza stessa dell'ipotesi di astensione obbligatoria del giudice richiamata in ricorso;
- 6) grave è il difetto assertivo e probatorio in cui è incorsa la parte ricusante, risultando solo genericamente indicati i motivi della ricusazione promossa e radicalmente omessa qualunque offerta di prova della sussistenza stessa dell'ipotesi di astensione obbligatoria del giudice richiamata in ricorso;
- 7) il rispetto delle forme del ricorso per ricusazione nei termini fissati dall'art. 52 c.p.c. è disposto a pena di inammissibilità della promossa ricusazione ai sensi dell'art. 54, comma 2 c.p.c. che si riporta:
<< **La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.** >>.
- 8) ai sensi dell'art. 54, comma 3 c.p.c. è previsto che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per ricusazione il giudice deve provvedere sulle spese del giudizio e disporre l'eventuale condanna della parte ricusante ad una pena pecuniaria non superiore ad € 250,00. Questa le norma:

Ill.mo Presidente
Tribunale Di Castrovillari

La sottoscritta Cecilia Rinaldi, giudice di pace di Rossano C, letta l'istanza di astensione ex art.51cpc inoltrata per conoscenza alla S.V. Ill.ma, fa presente di non aver alcun motivo di grave inimicizia nei confronti dell'avv Francesco Sammarro, con il quale ha avuto rapporti puramente formali, relativi alla trattazione di molteplici cause, sia civili che penali dinanzi a lei incardinate.

Pur tuttavia, è rimasta sorpresa quando, da una notifica di proroga delle indagini preliminari, da parte della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno, ha appreso di risultare addirittura indagata per diffamazione per fatti di cui non è a conoscenza.

Non potendo allo stato aggiungere altro, essendo ignara delle ragioni che hanno spinto l'avv. Francesco Sammarro ad insistere, dopo due rigetti, su detta richiesta di astensione, afferente la causa n. 1934/2016 RG, rimanda ogni ulteriore definitiva decisione alla S.V: Ill.ma

Con ossequi

Corigliano - Rossano, *l. 04.02.19*

Dr. ssa Cecilia Rinaldi
Cecilia Rinaldi

*Il Presidente
esenziale le proposte del Giudice Collaboratore dott. Sestoro;
esenziali per altri affari le chiedo esenzione del GDF
dott. ssa Rinaldi;
vrate le osservazioni e le note alleghe dalle dott. ssa Rinaldi
Candidare le osservazioni conseguente dal dott. Sestoro in
ordine all'assumibilità del ricorso ed alla coerenza
alle spese delle fele esenzente*

RATIFICA

*le proposte del dott. Sestoro.
Castrovillari, 28/03/2019*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Natino Praticò





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO

PROC. N°1934/2016
CAPALBO A C/ PINTO F.SCO A

**Il Giudice di Pace
Dr.ssa Cecilia Rinaldi**

Visto il provvedimento del 28.03.2019 del Presidente del Tribunale di
Castrovillari con il quale ratifica la proposta del magistrato collaboratore, Dott
Santoro;

fissa l'udienza del giorno 15.04.2019 *per il processo a*
Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza e del
provvedimento del Presidente del Tribunale unitamente a quello del Magistrato
Collaboratore.

Corigliano – Rossano li 01.04.2019

Il Giudice di Pace
Dr.ssa Cecilia Rinaldi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ROSSANO

- 1 APR. 2019

DEPOSITATO

[Handwritten signature]

